



ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
"BENEDETTO CROCE"

Piazza F. De Sanctis, 4 66020 PAGLIETA (CH)
Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001



Cod. Mec. CHIC809006 chic809006@istruzione.it chic809006@pec.istruzione.it www.icpaglieta.edu.it C.F.81001820695

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



Indice

PREMESSA	2
ACCOGLIERE GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	3
I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	3
L'OSSERVAZIONE E L'INDIVIDUAZIONE	4
RIFERIMENTI LEGISLATIVI	5
AREA1 – DISABILITA'	6
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
PERSONE COINVOLTE NEL PROGETTO DI INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	7
DOCUMENTI E STRUMENTI PER L'INCLUSIONE	10
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI	10
ALUNNI CON DISABILITA', FASI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 104/92	11
VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	14
VALUTAZIONE ALUNNI DISABILI	15
AREA 2 – ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	15
ALUNNI CON DSA	15
ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI, NON DSA	16
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	16
INDIVIDUAZIONE	17
DOCUMENTI E STRUMENTI PER L'INCLUSIONE	18
DSA E LE LINGUE STRANIERE	18
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI	19
ALUNNI DSA, FASI DI ATTUAZIONE PROTOCOLLO LEGGE N. 170/2010	20
ESAMI DI STATO ALUNNI DSA	23
VALUTAZIONE ALUNNI DSA	24
ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI, NON DSA, FASI DI ATTUAZIONE	24
ALUNNI DSA, FASI DI ATTUAZIONE PROTOCOLLO LEGGE N. 170/2010	24
ESAMI DI STATO PER ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI, NON DSA	25
AREA 3 – SITUAZIONE DI SVANTAGGIO E / O DISAGIO	25
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	26
INDIVIDUAZIONE	27
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI	28
PERSONE COINVOLTE NEL PROCESSO DI INCLUSIONE AREA 2 E AREA 3	28
PROGETTUALITÀ	31

PREMESSA

Il Protocollo di Accoglienza è una guida informativa sull'accoglienza e sull'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendenti tre grandi categorie:

- disabilità;
- disturbi evolutivi specifici;
- svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.

Esso nasce dalla volontà di informare, condividere e progettare strategie efficaci con le quali la scuola, la famiglia e tutte le risorse professionali che ruotano intorno agli alunni speciali, possano contribuire a creare una rete ottimale per la loro crescita e la loro maturazione.

Tale protocollo, deliberato dal Collegio dei Docenti ed annesso al PTOF, è parte integrante del Piano per l'Inclusione.

Il nostro Istituto si propone di accogliere gli alunni, osservandoli nel loro operare, per utilizzare una didattica e metodologie che siano il più possibile vicine ai bisogni reali, introducendo strategie gradualmente personalizzate e modulate. L'obiettivo è quello di utilizzare sempre più una didattica basata sulla personalizzazione dell'apprendimento, prevedendo l'uso di strategie che permettano agli alunni di sviluppare le proprie potenzialità e i propri talenti, a prescindere dalle eventuali difficoltà, e cercando di adottare varie forme di flessibilità organizzativa, metodologica e didattica.

Il Protocollo:

- contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all'interno e all'esterno dell'Istituzione scolastica;
- traccia le linee nelle diverse fasi dell'accoglienza;
- indica le attività di facilitazione e i provvedimenti dispensativi e compensativi da adottare nei confronti degli alunni con BES.

Il documento si propone di:

- consentire il pieno diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali garantendone l'Integrazione e l'Inclusione;
- definire pratiche condivise di "alleanza educativa" tra tutto il personale all'interno dell'Istituto per favorire una responsabilità condivisa e collettiva, e raggiungere un buon livello di inclusione scolastica;
- facilitare l'ingresso a scuola e sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente scolastico;
- sostenere l'apprendimento attraverso una revisione del curriculum, sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola;
- accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico;
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione, di confronto e di collaborazione tra scuola e territorio (Comune, Cooperative, Associazioni, Enti di formazione, A.S.L.).

Il Protocollo di Accoglienza delinea inoltre prassi condivise di carattere:

- **amministrativo e burocratico** (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- **comunicativo e relazionali** (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola);
- **educativo e didattico** (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogica e didattica);
- **sociale** (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio per la costruzione del progetto di vita dell'alunno).

Per Accoglienza non si intende solo il momento iniziale conseguente dell'arrivo di alunni con BES, ma si traduce in azioni e attenzioni costanti. Esso, pertanto, costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate e dalle eventuali nuove indicazioni.

L'adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative per gli alunni con disabilità contenute nella Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi e la Legge Quadro 170/2010 relativa agli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e quelli che vivono situazioni temporanee di svantaggio.

ACCOGLIERE GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico. In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche. È necessario che la scuola "riconosca" le reali capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti di forza, le sue potenzialità e su essi progetti il Piano Educativo Individualizzato, "Progetto di vita" per gli alunni con disabilità e il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA, stranieri e con altri BES. È importante che gli alunni avvertano questo riconoscimento e si sentano aiutati nel loro impegno di autorealizzazione personale. Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse alle diverse disabilità, ai DSA e ad altri BES si ripercuotono principalmente sull'apprendimento e sullo sviluppo delle competenze. Quando ciò non è adeguatamente riconosciuto, considerato e trattato in ambito scolastico, causa anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell'identità, della stima di sé, delle relazioni con i pari. L'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali può essere realizzata solo in una scuola che "riconosca" effettivamente i Bisogni Educativi Speciali.

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES) si basa su una visione globale della persona che si accompagna efficacemente a quella del modello ICF della Classificazione Internazionale del Funzionamento, disabilità e salute (International Classification of Functioning, disability and health) fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS 2001).

Già nel 1997 l'UNESCO aveva cercato di definire il concetto di BES, sottolineando che «... si estende al di là di quelli che sono inclusi nelle categorie di disabilità, per coprire quegli alunni che vanno male a scuola

(failing) per una varietà di altre ragioni che sono note nel loro impedire un progresso ottimale». Con la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 viene riconosciuto che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta”. In quest’ottica, i soggetti con Bisogni Educativi Speciali sono tutte quelle persone in cui i bisogni educativi normali (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, ecc.) incontrano maggiore difficoltà nel trovare risposte a causa di qualche problematicità nel loro “human functioning”.

Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente; in ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni.

La stessa Direttiva identifica tre grandi sotto-categorie di alunni con BES che si ascrivono a problematiche diverse:

- ✚ **AREA 1. Alunni con disabilità**, regolati dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104
- ✚ **AREA 2. Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (D.E.S.)**, regolati dalla Legge 170 del 2010
- ✚ **AREA 3. Alunni con Svantaggio e/o disagio**

L'OSSERVAZIONE E L'INDIVIDUAZIONE

L’esigenza di occuparsi in modo efficace ed efficiente degli alunni che hanno una difficoltà di funzionamento educativo e di apprendimento presuppone la necessità di:

- accorgersi in tempo delle difficoltà e delle condizioni di rischio;
- far riferimento all’osservazione delle prestazioni nei vari ambiti educativi;
- far leva sulle competenze psicopedagogiche di tutti i docenti nell’osservazione sistematica delle difficoltà degli alunni;
- operare una ricognizione sistematica dei BES presenti nella scuola e delle tipologie di interventi personalizzati progettati per questi alunni;

Riguardo l’individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 fornisce chiarimenti in merito a questo punto: «*Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni*».

«*Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso*».

AREA 1 <u>DISABILITA'</u>	AREA 2 <u>DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI</u>	AREA 3 <u>SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO,</u> <u>LINGUISTICO, CULTURALE</u>
Studenti diversamente abili	DSA disturbi specifici dell’apprendimento	Studenti che, con continuità, o per determinati periodi, possono

	<p>DNSA disturbi evolutivi Non specifici ADHD o DDAI deficit di attenzione e iperattività. FIL Funzionamento intellettivo Limite o borderline cognitivo. Area verbale: disturbo specifico del linguaggio o bassa intelligenza verbale, disturbi della comprensione. Area non verbale: disturbo della coordinazione motoria, disturbo non verbale, disprassia o bassa intelligenza non verbale. Disturbi dello spettro autistico lieve (che non rientrano nella legge 104)</p>	<p>manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi: Fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali. Svantaggio e Difficoltà: Linguistiche, socioeconomiche, culturali, relazionali e Comportamentali. Stranieri N.A.I. o che non hanno superato la prima alfabetizzazione o non hanno le competenze adeguate in lingua italiana per affrontare le materie di studio.</p>
Certificati dall'ASL	<p>CERTIFICATI DALL'ASL o da ENTI ACCREDITATI</p> <p>CERTIFICATI DA PRIVATI (purché entro gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico sia presentata la certificazione rilasciata dall'ASL)</p>	<p>I BES sono individuati in conformità a elementi oggettivi: -Segnalazione dei Servizi Sociali, ovvero da fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Dichiarazione del Consiglio di Classe con relazione firmata dal Dirigente Scolastico. È richiesta autorizzazione della Famiglia -Alunni con iter diagnostico di DSA non ancora completato</p>
SI SOSTEGNO	NO SOSTEGNO	NO SOSTEGNO
A CARATTERE PERMANENTE	A CARATTERE PERMANENTE	A CARATTERE TRANSITORIO
OBBLIGO DI REDIGERE PEI	OBBLIGO DI REDIGERE PDP	IL CONSIGLIO DI CLASSE PUO' DECIDERE SE REDIGERE PDP

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'iter legislativo che ha portato la scuola italiana ad abbandonare l'istruzione "differenziale" e ad orientarsi verso un processo educativo d'integrazione, in una prospettiva inclusiva, è stato contraddistinto da importanti tappe legislative.

- Con **la legge 517/1977** si introduce il termine "integrazione" riferito a tutti gli alunni diversamente abili e si cominciano a progettare interventi educativi individualizzati e finalizzati al pieno sviluppo della personalità degli alunni.
- La **legge 104/1992** costituisce una tappa fondamentale nell'evoluzione della normativa in materia di diritto allo studio dei disabili. "Obiettivo dell'integrazione scolastica è ampliare l'accesso all'istruzione, promuovere la piena partecipazione alle opportunità integrative di tutti gli studenti suscettibili di esclusione al fine di realizzare il loro potenziale."
- Con **la legge 53/2003** la personalizzazione diviene elemento essenziale della costruzione dei processi di apprendimento, intesa come la realizzazione di percorsi diversi all'interno del curricolo della classe, percorsi che devono rispondere a precisi bisogni formativi dell'individuo, mettendo al centro del programma scolastico non le discipline tradizionalmente intese, ma l'alunno.

- Il passaggio fondamentale verso l'inclusione, si trova nella **legge 170/2010**, con la quale si tutela il diritto all'apprendimento dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento. Essa sancisce definitivamente il diritto alla personalizzazione, obbligando le scuole ad adottare misure compensative e dispensative per adeguare l'intervento formativo alle specifiche caratteristiche dell'alunno.
- Con la **Direttiva Ministeriale del 27/12/2012** e le successive circolari e note di chiarimento si delinea e precisa la strategia inclusiva nella scuola Italiana al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
- Con il **Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66** si attuano "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità".
- Il **Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96** indica disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità".

AREA1 – DISABILITÀ

A differenza delle precedenti classificazioni (ICD e ICDH) in cui veniva dato ampio spazio alla descrizione delle malattie dell'individuo, l'ultima classificazione l'OMS fa riferimenti a termini che analizzano la salute dell'individuo in chiave positiva. Infatti l'ICF (Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), testo approvato il 22 Maggio 2001, si concentra sullo stato di salute degli individui, ponendo una correlazione - interazione fra salute e ambiente, arrivando alla definizione di disabilità, intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

D.lgs. 16 gennaio 2017 n. 378 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità"

DPCM 23 febbraio 2006 n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"

Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR, 4 agosto 2009

D.P.R. 275/99 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"

D.lgs. 13 aprile 2017 n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità"
D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato"

O.M. M.I.U.R. 2 maggio 2018 n. 350 "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie."

D.L. 15 aprile 2005 n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza Scuola- Lavoro a norma dell'art. 4 della L. 53/2003."

L. 18 agosto 2015 n. 134 "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie"

D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia"

D.lgs. 7 agosto 2019 n. 96 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 13 Aprile 2016 n.6"

PERSONE COINVOLTE NEL PROGETTO DI INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

DIRIGENTE SCOLASTICO

Compiti:

- Gestionali, organizzativi, consultivi;
- individuazione delle risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione;
- formazione delle classi;
- assegnazione docenti di sostegno;
- rapporti con gli enti coinvolti;
- istituzione di un GLI di Istituto.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Compiti:

- Procedere all'approvazione del PTOF corredato dal Protocollo di Accoglienza per l'Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

GLI

Compiti:

- Si riunisce periodicamente per organizzare attività di accoglienza e integrazione degli alunni con disabilità;
- Analizza e verifica il livello e la qualità dell'integrazione della scuola;
- Promuove il protocollo di accoglienza, attività e progetti sull'integrazione.

FUNZIONE STRUMENTALE PER L'INCLUSIONE

Compiti:

- Collabora con il Dirigente Scolastico;
- raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL, famiglie, Enti territoriali, cooperative, Enti di formazione);
- elabora e promuove il protocollo di accoglienza per l'inclusione;
- attiva uno sportello BES a supporto di docenti e genitori;
- condivide e promuove progetti, buone pratiche e strumenti per l'inclusione;
- predispone modulistica per PEI e PDP;
- coordina i GLO, se delegato e GLI d'istituto;
- predispone il Piano Annuale per l'Inclusione.

IL TEAM DOCENTE E IL CONSIGLIO DI CLASSE

La presa in carico e la responsabilità educativa e didattica dell'alunno DA spettano a tutti i Docenti ognuno nel proprio ruolo e nelle proprie competenze didattiche specifiche.

Il Consiglio di classe riunito nel GLO redige il PEI, entro il mese di ottobre. Le valutazioni didattiche intermedie e finali sono di competenza del Team docente e/o Consiglio di classe.

Il GLO

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo dell'alunno DA, è composto da: Docente di sostegno, Docenti curricolari, Operatori Sanitari dell'U.M.D., Famiglia, eventuali Assistenti dell'Autonomia o della Comunicazione, presieduto dal Dirigente Scolastico o un suo delegato.

Le attività specifiche e i compiti assunti dal GLO promuovono l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale dell'alunno DA, tenuto conto dei bisogni individuali rilevati nei diversi ambiti; delle risorse personali e strumentali che la scuola e gli Enti preposti possono sostenere (accordi di programma).

Nella prassi educativo-didattica, le azioni condivise dal Gruppo di Lavoro confluiscono nella programmazione delle attività commisurate ai bisogni rilevati, finalizzate alla formazione globale dell'alunno; si concretizzano nella stesura del Piano Educativo Individualizzato.

IL DOCENTE DI SOSTEGNO

L'alunno con disabilità ha diritto al Docente di Sostegno in ore settimanali, assegnate dal Dirigente Scolastico alla classe frequentata dall'alunno, in funzione delle risorse assegnate alla Scuola, della gravità dell'handicap (indicazioni rilevate in D.F., P.D.F., P.F).

Legge 104 art. 13 - Integrazione Scolastica

c. 5 "Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico- funzionale e del conseguente

c. 6 "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti."

Ruolo del docente di sostegno

L'insegnante di sostegno non è soltanto l'insegnante dell'alunno disabile bensì un docente di sostegno all'intera classe, che ha il compito di favorire situazioni didattiche, formative e relazionali, mirate a realizzare il processo di integrazione in piena contitolarità con gli insegnanti curricolari.

I presupposti legislativi del profilo professionale dell'insegnante di sostegno si trovano già nel DPR n. 970 del 31.10.1975, in cui si chiarisce che il personale specializzato non è assegnato agli alunni disabili, bensì «a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni e in particolare di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento».

L'intero complesso normativo in materia di handicap ribadisce con chiarezza, a partire dagli anni Ottanta, la responsabilità collegiale del progetto educativo per il disabile e la Legge-quadro sull'handicap stabilisce che «gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità [...] delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e all'elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e di classe e dei collegi dei docenti».

Compiti specifici del Docente di Sostegno

- Promuove le azioni educative e didattiche finalizzate all'integrazione scolastica e all'inclusione sociale dell'alunno e degli studenti della classe assegnata.
- Mette in atto adeguate modalità relazionali tra Docenti, alunni della classe e altri soggetti coinvolti nel processo formativo dell'alunno DA: Genitori, Operatori Sanitari dell'ASL, Assistenti di autonomia e della comunicazione, Personale scolastico ed extrascolastico, per rendere efficaci i comportamenti inclusivi nella prassi educativa.
- Partecipa alla programmazione educativo-didattica della classe.
- Attiva le procedure di sistema per il passaggio delle informazioni che riguardano l'alunno DA: conoscenza della documentazione, condivisione, coordinamento delle figure coinvolte nel processo d'integrazione.

- Verifica e valuta le dinamiche comunicative dell'alunno nel gruppo classe, attraverso il proprio contributo pedagogico nella gestione delle attività programmate.
- Supporta il Team docente e/o Consiglio di classe, riunito nel GLO, nella progettazione e stesura del P.E.I.
- Attua tecniche di sostegno e strategie didattiche in attività individualizzate, adeguate per il recupero e/o il potenziamento delle abilità scolastiche dell'alunno.
- Collabora con i docenti curricolari nelle scelte metodologiche inclusive del contesto classe.

COLLABORATORE SCOLASTICO

Su richiesta, aiutano l'alunno negli spostamenti interni all'edificio scolastico e assistono l'insegnante se ha bisogno di aiuto per l'igiene del bambino.

LA FAMIGLIA

I genitori o i tutori dell'alunno sono parte integrante del modello organizzativo della scuola:

- se intendono avvalersi dei diritti stabiliti dalla Legge Quadro, producono alla scuola la certificazione rilasciata dalla Commissione Medica dell'ASL U.O. della N.P.I. di appartenenza: Attestazione di Handicap, redatta secondo i Codici ICD10 e la Diagnosi funzionale;
- sono coinvolti nelle scelte educative e didattiche che la nostra scuola propone;
- sono membri del GLO programmati per la stesura, la verifica e la valutazione del PEI;
- collaborano con i docenti della classe, il docente di sostegno e la referente nelle azioni del processo educativo e formativo dell'alunno, firmano il PEI.

ASSISTENTE PER DISABILI CON GRAVI DIFFICOLTÀ NELLE AUTONOMIE PERSONALI

Legge 104 art. 3 Soggetti aventi diritto.

c. 3 "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici."

art. 13 comma 3 "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali".

La scuola attiva azioni prioritarie per i **Servizi di Assistenza** destinato agli studenti disabili che hanno gravi difficoltà nelle autonomie personali (Legge Quadro).

Ruolo dell'Assistente dell'Autonomia o della Comunicazione

- Collabora nella programmazione e nell'organizzazione delle attività scolastiche, in relazione alla realizzazione del progetto educativo.
- Mette in atto strategie comunicative di continuità ai percorsi educativo-didattici e quelli pedagogici del piano di assistenza.
- Favorisce il collegamento tra scuola e territorio, in funzione del progetto di assistenza dello studente.

DOCUMENTI E STRUMENTI PER L'INCLUSIONE

Profilo di funzionamento

Il profilo di Funzionamento consente di descrivere il funzionamento delle persone secondo il modello bio-psico-sociale sulla base della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

È il documento propedeutico alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale e definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica.

È redatto dall'unità di Valutazione Multidisciplinare con la collaborazione dei genitori dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione, nella massima misura possibile, dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico della scuola.

Il documento è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Piano educativo individualizzato (PEI)

Il PEI descrive il progetto per il singolo studente, elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione tenendo conto dell'accertamento della condizione di disabilità e del profilo di funzionamento ed avendo particolare riguardo dei facilitatori e delle barriere secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base dell'ICF. Il documento:

- individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzazione di un ambiente di apprendimento idoneo al soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

Il Piano educativo individualizzato è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI

Le prove INVALSI (II e V primaria e III secondaria di 1° grado) non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato.

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere, a seconda di quanto contenuto nel PEI, adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.

ALUNNI CON DISABILITA'
Fasi di attuazione del Protocollo Legge 104/92

ISCRIZIONE E ACCOGLIENZA			
Tempi	Attività della famiglia	Attività della scuola	Attività di altri enti
Entro il termine stabilito da norme ministeriali (di solito entro gennaio).	Fa pervenire alla scuola, entro breve tempo, la certificazione attestante la Diagnosi Clinica. <ul style="list-style-type: none"> ● Segnala particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia...) Insieme con l'alunno, visita la scuola per averne un primo contatto conoscitivo. <ul style="list-style-type: none"> ● Partecipa agli Open Day organizzati dalla scuola. ● Procedo con l'iscrizione dell'alunno compilando l'apposito modulo on-line. 	La scuola acquisisce: <ul style="list-style-type: none"> - la Domanda di iscrizione; - Diagnosi Clinica e Certificazione della legge 104; - Profilo di funzionamento. La segreteria apre un fascicolo personale relativo all'alunno.	
Febbraio giugno	<ul style="list-style-type: none"> ● Incontri presso la scuola per dare tutte le informazioni utili ai fini dell'inserimento dell'alunno nella nuova realtà scolastica. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Organizza la visita dell'edificio scolastico nei suoi spazi. ● Organizza uno o più laboratori ponte e/o attività curricolari di classe. ● La Funzione Strumentale partecipa, se invitata e disponibile, all'ultimo incontro con l'equipe psicopedagogica della scuola di provenienza. La segreteria acquisisce la documentazione necessaria e apre un fascicolo personale 	L'ASL richiede la programmazione dei colloqui individuali per l'anno successivo

		<p>relativo all'alunno contenente</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Il Collegio di accertamento. ● I Profilo di Funzionamento che, con le nuove disposizioni, è il documento che comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, esso è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare ed è propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. 	
Fine anno scolastico		<ul style="list-style-type: none"> ● Raccoglie informazioni riguardo: obiettivi prefissati raggiunti o non raggiunti, abilità cognitive, potenzialità sviluppate e modalità relazionali. ● Formula richiesta agli Enti locali ove necessario, di assistenza specialistica di base e alla comunicazione ● In base all'organico che viene assegnato dall'USR definisce il numero di ore di sostegno didattico necessario agli alunni, tenendo conto delle difficoltà di ogni singolo caso e delle indicazioni previste nel PEI provvisorio. ● In caso di particolari problematiche, richiede maggiori risorse da attribuire all'alunno. 	

Condivisione delle informazioni		
Tempi	Attività	Persone coinvolte

<p>Settembre, prima dell'inizio delle lezioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Presentazione del caso a tutti gli insegnanti della sezione, del team e del consiglio di classe, educatore, assistente alla comunicazione e all'autonomia; ● Lettura del Profilo di Funzionamento (fino a nuove disposizioni tale fa fede il collegio di accertamento e la diagnosi funzionale), della relazione finale, dell'eventuale progetto continuità, delle indicazioni emerse negli incontri di pre-conoscenza 	<ul style="list-style-type: none"> ● Insegnanti di sezione, del team, del consiglio di classe e di sostegno; ● gruppo di lavoro handicap/Funzione Strumentale; ● educatore, assistente.
Analisi della situazione iniziale		
<p>Settembre, primo periodo di frequenza</p>	<p>Dopo una prima osservazione e conoscenza dell'alunno e della classe, gli insegnanti valutano l'opportunità di fornire alla classe informazioni relative alla disabilità, avvalendosi, se necessario, dell'aiuto dei genitori dell'alunno o di personale competente, al fine di favorire rapporti paritetici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Docenti curricolari e di sostegno, educatore/assistente alla comunicazione, assistente all'autonomia, eventuale coinvolgimento dei genitori o esperti esterni. ● E' possibile che sia necessaria la consulenza tempestiva degli specialisti della ASL per problematiche particolari. ● Interessamento del Comune e dei Servizi sociali nel caso in cui l'alunno iscritto non frequenti le lezioni.
<p>Fino a metà ottobre</p>	<p>La famiglia si confronterà con la scuola per analizzare le reazioni dell'alunno alle attività proposte (osservazioni tramite colloquio.) Comunicherà alla scuola ed agli specialisti della ASL cambiamenti significativi. Test di valutazione d'ingresso: docenti avranno cura di somministrare test di valutazione liberi, sistematici e guidati al fine di acquisire le reali potenzialità dell'alunno sui singoli assi di sviluppo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Docenti curricolari e di sostegno, educatore/assistente alla comunicazione, assistente all'autonomia, eventuale coinvolgimento dei genitori o esperti esterni

	Osservazione dei comportamenti problema e delle prestazioni.	
--	--	--

Piano educativo individualizzato			
Tempi	Attività della famiglia	Attività della scuola	Attività di altri enti
Entro il 31 ottobre	I genitori leggono e sottoscrivono il PEI redatto dagli insegnanti del team/ consiglio di classe	Redazione del piano educativo. Il docente di sostegno, responsabile della redazione del documento, di concerto con i docenti del consiglio di classe di sezione e del team redige il PEI e lo integra con il Profilo di Funzionamento.	L'Unità multidisciplinare ASL prende parte e approva nel GLO il PEI.

Verifiche e valutazioni			
Tempi	Attività della famiglia	Attività della scuola	Attività di altri enti
Durante l'anno	Comunicazione di eventuali nuove necessità dell'alunno	Verifica ed eventuale rimodulazione del piano educativo progettato.	Revisione eventuale del Profilo di funzionamento da parte degli specialisti della ASL
Entro il 30 Giugno		Organizzazione del GLO Verifica analisi dei risultati ottenuti. Redazione della Ipotesi del PEI per l'anno successivo e verifica e/o richiesta di ore aggiuntive.	

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Come da normative in vigore (Legge 104/92) "gli alunni con disabilità hanno diritto di partecipare, come tutti gli altri, a tutte le attività programmate. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le gite (Nota n. 645 dell'11/04/2002) sono un momento fondamentale per la socializzazione e l'integrazione, per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dell'alunno disabile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".

La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

In merito alla scelta di un accompagnatore le leggi n°104, n°507, n°328 sanciscono che il sostegno è dato alla classe e non all'alunno e che l'integrazione è una corresponsabilità, non una responsabilità esclusiva

dell'insegnante di sostegno. La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza dell'insegnante di sostegno, ma i docenti, all'interno del team docente o del consiglio di classe, individuano un qualificato accompagnatore che potrà essere il docente di sostegno, l'educatore, un docente di classe e/o della scuola (cfr C.M. 291/1991 paragrafo 8). Ove possibile si potrà evitare la presenza di un accompagnatore, se tale scelta è finalizzata a rafforzare il livello di autonomia e di autostima dell'alunno disabile, nonché il livello di inclusione raggiunto nel gruppo classe.

In situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap si può predisporre ogni altra misura di sostegno e, precisamente: la presenza, durante le gite e/o visite d'istruzione, di un genitore o di altra figura (ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla famiglia o dalla scuola), che possa provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo, anche durante le ore notturne.

VALUTAZIONE INCLUSIVA ALUNNI DISABILI

La valutazione coinvolge tutto il processo di insegnamento e apprendimento, è strettamente correlata al percorso individuale e deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno.

Considerato che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di diversa abilità, essa potrà essere:

- La medesima della classe;
- In linea con quella della classe, ma con indicatori e descrittori personalizzati;

I fattori che concorreranno alla valutazione periodica e finale saranno i seguenti:

- ✓ il profitto;
- ✓ il comportamento;
- ✓ la disponibilità nei confronti dell'esperienza scolastica (la partecipazione, l'impegno, la serietà, la responsabilità);
- ✓ i progressi maturati rispetto ai livelli di partenza.

«La valutazione dell'esito scolastico, deve fare riferimento al grado di maturazione raggiunto dall'alunno sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati, superando il concetto rigido del voto o della pagella».

La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta l'adozione di metodologie favorevoli, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e coppia, il tutoring, l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo di attrezzature e tecnologie informatiche ecc.

Va favorita la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al sapere, rispettando ritmi e stili di apprendimento. La valutazione in decimi va rapportata al PEI e andrà sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.

AREA 2 - ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

ALUNNI CON DSA

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all'età anagrafica. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Ciò deve avvenire anche se l'alunno è ancora in via di certificazione e quindi la scuola non è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della stessa.

La Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità (CC-ISS, 2011) definisce i DSA «disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettuale generale.» Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- Dislessia, disturbo nella lettura;
- Disortografia, disturbo nella scrittura;
- Disgrafia, disturbo nella grafia;
- Discalculia, disturbo nelle abilità di numero e di calcolo.

Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono fragilità di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un'atopia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. Posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti.

È da notare, inoltre (e ciò non è affatto irrilevante per la didattica), che gli alunni con DSA sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo.

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI NON DSA

Per Disturbi Evolutivi Specifici non DSA, si intendono i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o, più in generale, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104) ricomprendendo (per la comune origine nell'età evolutiva) anche il Disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD) e il funzionamento intellettuale limite che può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

In questa area possono, inoltre, essere ricompresi anche altri disturbi, non espressamente menzionati nella Dir. Min. 27/12/ 2012, che con notevole frequenza sono in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio (DOP), disturbo della condotta (DC), disturbi d'ansia, disturbi dell'umore, etc.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 170, 8/10/2010 “Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico”

Decreto Ministeriale n. 5669, 12 luglio 2011, Decreto attuativo della Legge n.170/2010.

Linee guida 12 luglio 2011, per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

Legge n. 53, 28 marzo 2003, “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”

DPR n. 275, 8 marzo 1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”.

Decreto MIUR n. 297, 17 aprile 2013 “Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA.”

DPR n. 122, 22 giugno 2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”

Circolare Ministeriale n. 1395, 20 marzo 2012 “Piano didattico personalizzato per alunni con ADHD”
Circolare Ministeriale n. 8, 6 marzo 2013 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative”

Nota MIUR n. 2563, 22/11/2013 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013/14 - Chiarimenti”

Nota MIUR n. 4089, 15 giugno 2004 “Disturbo di deficit di attenzione e iperattività”

INDIVIDUAZIONE

I Disturbi Evolutivi Specifici, di norma, vengono individuati sulla base di specifica certificazione (certificazione specialistica ai sensi della L. 170/2010 per i DSA o diagnosi clinica con profilo funzionale per gli altri DSE), rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o accreditate, presentata dalla famiglia al momento dell’iscrizione.

Nel caso in cui i docenti, nello svolgimento delle normali attività didattiche, dovessero riscontrare evidenze di un possibile disturbo evolutivo, non riconosciuto o non manifestato durante il percorso scolastico precedente e, quindi, in assenza di certificazione, provvedono a darne segnalazione al docente prevalente o al coordinatore di classe e alla Funzione strumentale per l’Inclusione per attivare la seguente procedura:

- ulteriore osservazione, da parte del team docente o dell’intero consiglio di classe, delle prestazioni nei vari ambiti interessati dal disturbo
- attivazione di percorsi didattici mirati al recupero e/o potenziamento delle difficoltà, da parte dei docenti della classe, messi in atto per un determinato periodo;
- verificata la persistenza delle difficoltà, sarà necessario comunicare alla famiglia quanto riscontrato al fine di sollecitare l’attivazione di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti.

Si sottolinea che:

- La diagnosi di DSA deve essere tempestiva e prodotta in tempo utile per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico;
- La diagnosi rilasciata da strutture private ha validità di 6 mesi, in seguito dovrà essere ufficializzata dalla ASL;
- La diagnosi non ha una scadenza, ma se necessario va fatto un aggiornamento al passaggio da un ciclo scolastico all’altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente e ogni qualvolta sia necessario modificare l’applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.

In ogni caso: “Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o team docente motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso” (C. M. n. 8 del 6 marzo 2013).

DOCUMENTI E STRUMENTI PER L'INCLUSIONE

Certificazione specialistica

Per "certificazione" si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni della Legge 170/2010, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalla suddetta legge e dalla normativa di riferimento (nota Miur 2563 del 22/11/2013).

Piano didattico personalizzato (PDP)

Il PDP è il documento di programmazione con il quale la scuola definisce, monitora e documenta, secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze particolari, ciò al fine di garantire ad ognuno il successo formativo.

Il PDP, come previsto dalle Linee guida, deve contenere: dati anagrafici dell'alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate, Patto di corresponsabilità con la famiglia.

Per ciascuna disciplina vanno individuati gli obiettivi ed i contenuti fondamentali che l'alunno deve acquisire nell'anno scolastico. Vanno precisate le strategie metodologico-didattiche a lui più adatte, cioè che tengano conto dei suoi tempi di elaborazione, di produzione, di comprensione delle consegne. Inoltre, la quantità delle attività di studio deve essere compatibile con le sue specifiche possibilità, capacità e potenzialità. Quindi saranno indicati anche la giusta quantità di compiti e di richieste in fase di verifica e l'uso di mediatori didattici che possono facilitarli l'apprendimento (immagini, schemi, mappe ...). Devono essere precisate le modalità di verifica (per es., tempi più lunghi per le prove scritte; testo della verifica scritta in formato digitale; riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte; interrogazioni programmate con supporto di mappe, cartine, immagini, ecc.; prove orali per compensare le prove scritte, ...) e i criteri di valutazione (per es. non valutazione degli errori ortografici; valutazione delle conoscenze e non delle carenze; valutazione attenta più ai contenuti che alla forma).

Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla certificazione di DSA, il team docente e il C.d.C è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione sulla base di ben fondate motivazioni pedagogiche e didattiche.

Il PDP viene sottoscritto dal team docente e/o dal c.d.c, dalla famiglia e dal Dirigente scolastico. La sottoscrizione del Piano Didattico Personalizzato sottolinea la corresponsabilità educativa nel percorso dell'alunno: la firma del Dirigente scolastico sancisce l'applicazione della normativa, la firma di tutti i docenti sottolinea la responsabilità nella scelta e nell'attuazione di strategie didattiche inclusive e di forme di valutazione adeguate e la firma della famiglia dichiara la corresponsabilità nella stesura e nell'applicazione del documento stesso.

I DSA E LE LINGUE STRANIERE

L'Istituto attua ogni strategia didattica per consentire l'apprendimento delle lingue straniere nel rispetto dei seguenti criteri:

- privilegiare l'espressione orale;
- ricorrere agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune;

- progettare, presentare e valutare le prove scritte secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI

Ogni anno l'INVALSI pubblica un'apposita nota sullo svolgimento delle prove di rilevazione e valutazione del sistema scolastico, in cui viene disciplinato anche lo svolgimento delle prove per gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici.

Le prove INVALSI, che si svolgono in ottemperanza alla Direttiva MIUR 85/2012 e al DPR 80/2013, rispondono ad una ben precisa responsabilità di ogni istituzione scolastica: raggiungere gli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale, attraverso il proprio curriculum di scuola.

Tali prove non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico.

La normativa che regola le modalità di svolgimento personalizzate delle Prove INVALSI per gli studenti con BES AREA 2 è il D.Lgs. 62/2017, che prevede però delle eccezioni solo per gli studenti con certificazioni riconosciute ai sensi della Legge n. 170/2010.

Hanno quindi diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative o dispensative, gli studenti con:

- certificazione di DSA.

Svolgono le Prove nella modalità canonica gli alunni con:

- altri disturbi evolutivi, diversi dai DSA. Alcuni di questi disturbi si presentano spesso in comorbilità con disabilità o DSA: in questi casi, in presenza di una certificazione si possono avere misure compensative o dispensative.

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Didattico Personalizzato.

Anche nelle prove INVALSI, sono previste tutele per i ragazzi dislessici:

- prove in formato audio per l'ascolto individuale in cuffia;
- tempi suppletivi per lo svolgimento delle prove;
- possibilità di servirsi degli strumenti compensativi utilizzati durante l'anno.

Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l'esonero dalla prova scritta di lingua straniera o dall'insegnamento della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l'intera Prova nazionale.

STRUMENTI E MISURE DISPENSATIVE

La scuola richiede agli studenti la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo), l'adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all'apprendimento di saperi disciplinari sempre più complessi, elementi, questi, che possono mettere in seria difficoltà l'alunno con DSA, inducendolo ad atteggiamenti demotivati e rinunciatari. Tali difficoltà possono essere notevolmente contenute e superate individuando opportunamente le strategie e gli strumenti compensativi nonché le misure dispensative.

A tal proposito le Linee Guida allegate al DM del 12 Luglio 2011 suggeriscono, quali strategie e strumenti compensativi:

- insistere sul passaggio alla lettura silente piuttosto che a voce alta;

- insegnare all'alunno modalità di lettura, anche sulla base delle caratteristiche tipografiche e dell'evidenziazione di parole chiave;
- la presenza di una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- la sintesi vocale, con i relativi software;
- l'utilizzo di libri o vocabolari digitali.
- la possibilità di acquisire contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.
- la possibilità di semplificare il testo di studio, attraverso la riduzione della complessità lessicale e sintattica.
- l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possano facilitare la comprensione, la memorizzazione e la produzione di testi
- l'uso del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la riletture) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- l'uso di calcolatrice, tabella pitagorica e formulario personalizzato;
- usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste;
- per l'area di calcolo, analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi e pianificarne in modo mirato il potenziamento;
- per quel che riguarda le lingue straniere, assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte, consegnare possibilmente il testo scritto qualche giorno prima della lezione e ridurre adeguatamente il carico di lavoro.

Per quel che concerne le misure dispensative, le Linee Guida indicano la dispensa:

- dalla lettura a voce alta in classe;
 - dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
 - da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata;
 - dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti;
- per quel che riguarda le lingue straniere, in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all'Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d'anno dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte.

ALUNNI CON DSA

Fasi di attuazione del Protocollo Legge

170/2010

ISCRIZIONE			
Tempi	Attività della famiglia	Attività della scuola	Soggetti coinvolti
Entro il termine stabilito da norme ministeriali (di solito entro gennaio).	Insieme con l'alunno, può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo. Procede successivamente	La scuola acquisisce: ● Diagnosi del medico specialista La segreteria predispone fascicolo personale	<ul style="list-style-type: none"> ● Dirigente Scolastico ● Coordinatore di Classe ● Consiglio di classe; ● Funzione Strumentale ● Famiglia

	con l'iscrizione dell'alunno compilando l'apposito modulo disponibile on line. La famiglia deve, entro breve tempo, far pervenire la certificazione attestante la diagnosi del medico specialista.		<ul style="list-style-type: none"> ● Segreteria didattica.
Acquisizione della segnalazione specialistica			
Tempi	Attività della famiglia	Attività della scuola	Persone coinvolte
Al momento dell'iscrizione o in corso d'anno appena la famiglia entra in possesso di relazioni o di diagnosi	<p>La famiglia presenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● la certificazione specialistica di un ente certificato. <p>Presenta il modulo per la richiesta del Piano Didattico Personalizzato</p>	<p>Stesura del Piano Didattico Personalizzato.</p> <p>Le diagnosi verranno regolarmente protocollate e ne verrà informato il team docenti e la funzione strumentale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Dirigente Scolastico ● Coordinatore di Classe ● Team docente ● Funzione Strumentale ● Famiglia ● Segreteria didattica.
Stesura e sottoscrizione del Piano Didattico Personalizzato			
Appena la scuola entra in possesso della documentazione sull'alunno	Collaborazione con il consiglio di classe	<p>La Funzione Strumentale e il coordinatore di classe informano il Consiglio di classe, di sezione o Team Docenti sull'argomento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● fornendo adeguate informazioni sui Disturbi Specifici di Apprendimento e/o la patologia specifica; ● fornendo riferimenti per reperire materiale didattico formativo adeguato; ● presentando le eventuali strategie didattiche alternative (tra cui le tecnologie informatiche) compensative. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Coordinatore di classe ● Funzione strumentale ● Consiglio di Classe
Settembre- ottobre		Il coordinatore in occasione del primo c.d.c., presenta il caso, raccoglie osservazioni di tutti i componenti al fine di stilare il Piano Didattico Personalizzato.	<ul style="list-style-type: none"> ● Coordinatore di classe ● Funzione Strumentale ● Consiglio di classe
Novembre		In sede del c.d.c., verrà approvato il P.D.P. e costituirà un allegato riservato della programmazione e del fascicolo personale	<ul style="list-style-type: none"> ● Coordinatore di classe ● Funzione Strumentale ● Consiglio di classe/ Team docenti

		dell'alunno. Ogni singolo docente stilerà, all'interno del P.D.P. la parte relativa alla propria disciplina, nella quale avrà cura di specificare eventuali approfondimenti e/o integrazioni in merito a obiettivi, misure dispensative e strumenti compensativi e lo alleggerà al proprio piano di lavoro presentato per l'intera classe.	
Entro il 30 Novembre	Visione e accettazione del P.D.P. Sottoscrizione del P.D.P.	Il P.D.P. una volta redatto, va presentato alla famiglia per la condivisione e accettazione. In tale sede potranno essere apportate eventuali ultime modifiche e dopo sarà sottoscritto dalla famiglia. Il coordinatore di classe lo farà poi controfirmare da tutti i componenti e dal Dirigente Scolastico, rendendolo così esecutivo. Nel caso di acquisizione della diagnosi ad anno scolastico avviato (entro novembre) il coordinatore nel consiglio di classe successivo seguirà la procedura sopra illustrata.	<ul style="list-style-type: none"> ● Coordinatore di classe ● Funzione Strumentale ● Famiglia ● Segreteria didattica

Valutazione intermedia e finale

Tempi	Attività della famiglia	Attività della scuola	Soggetti coinvolti
Fine primo e secondo quadrimestre		Verifica dei risultati ottenuti in particolare alla scheda di valutazione del primo quadrimestre e del secondo quadrimestre	Coordinatore di classe

Procedura da seguire in caso di sospetto di difficoltà riferite a DSA

Tempi	Attività della famiglia	Attività della scuola	Soggetti coinvolti
Durante l'anno scolastico	Sotto invito del coordinatore di classe la famiglia si recherà presso gli enti preposti (art. 3, comma 1 della legge 170) per	Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa avere un DSA, segnala il	<ul style="list-style-type: none"> ● Docenti; ● coordinatore di classe ● famiglia.

	una eventuale diagnosi del disturbo rilevato.	caso al coordinatore di classe il quale, con discrezione, ne convocherà i genitori ai quali fornirà una breve relazione in merito alle eventuali difficoltà scolastiche dell'alunno. Tale relazione prima di essere consegnata alla famiglia andrà protocollata in segreteria. Una copia verrà inserita nel fascicolo alunno e copia viene consegnata alla famiglia	
--	---	---	--

ESAMI DI STATO PER GLI ALUNNI DSA

Nel comma 1 della legge 170/2010 si definisce il diritto dello studente con diagnosi DSA di "fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari."

Nel DPR 22.6.2009, n. 122 – Regolamento valutazione- Art. 10 – valutazione degli alunni con DSA viene specificato:

"Per gli alunni con DSA adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame, sono adottati [...] gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove."

Annualmente il MIUR fornisce indicazioni sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi delle medie e delle superiori.

Alunni con DSA

Per gli alunni con disturbi specifici d'apprendimento certificati, la Commissione può prevedere, secondo quanto disposto nel PDP, le seguenti misure:

- ✓ tempi più lunghi, rispetto a quello ordinari, per lo svolgimento delle prove;
- ✓ uso di apparecchiature e strumenti informatici solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame;
- ✓ dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (prevista da certificazione medica).

Nella valutazione delle prove scritte, inoltre, la sottocommissione adotta criteri valutativi, individuati dalla Commissione in sede di riunione preliminare, coerenti con le competenze acquisite dallo studente con DSA sulla base del piano didattico personalizzato.

Nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

Nel caso di alunni esonerati dalle prove di lingua straniera (perché esonerati dall'insegnamento della medesima), gli stessi sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto. Dette prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Valutazione degli alunni con DSA			
<p>La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici programmati nei singoli PDP. La scuola adotterà modalità valutative che consentiranno all'alunno con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.</p> <p>Le Commissioni degli esami di Stato terranno in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, potranno essere riservati ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicureranno, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adotteranno criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.</p> <p>La scuola attuerà ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzerà la modalità attraverso cui l'alunno meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera saranno progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.</p> <p>Si potrà dispensare gli alunni dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte; richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica. <p>In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali - sostitutive delle prove scritte - saranno stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.</p> <p>I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.</p>			

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI NON DSA

Fasi di Attuazione del protocollo

Procedura da seguire in caso di Altri Bisogni Educativi Speciali			
Tempi	Attività della famiglia	Attività della scuola	Soggetti coinvolti
Durante l'anno	Visione e accettazione del P.D.P.	Durante un consiglio di Classe o programmazione condivisa	<ul style="list-style-type: none"> ● Docenti; ● Coordinatore

scolastico	Sottoscrizione del P.D.P.	<p>situazione con i colleghi.</p> <p>Il Consiglio di Classe predispone un P.D.P. per l'alunno.</p> <p>Il P.D.P. una volta redatto, va presentato alla famiglia per la condivisione e accettazione.</p> <p>In tale sede potranno essere apportate eventuali ultime modifiche e dopo sarà sottoscritto dalla famiglia.</p> <p>Il coordinatore di classe lo farà poi controfirmare da tutti i componenti e dal Dirigente Scolastico, rendendolo così esecutivo.</p> <p>Una copia sarà conservata nei verbali del consiglio di classe.</p> <p>Una copia sarà consegnata in segreteria che provvederà ad aprire un fascicolo sull'alunno.</p>	<p>di classe</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Funzione Strumentale ● Dirigente Scolastico ● Famiglia ● Segreteria Didattica
------------	---------------------------	--	---

ESAMI DI STATO PER GLI ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI NON DSA

Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili certificati) e della legge n. 170/2010 (DSA certificati) non sono previste misure dispensative.

Il Miur, nel corrente anno scolastico, con la nota de 4 aprile 2019, ha integrato quanto indicato con le precedenti note, prevedendo quanto segue:

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un POP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Gli alunni con BES certificati, dunque, potranno usufruire di strumenti compensativi se per gli stessi è stato predisposto un PDP e se tali strumenti sono in esso previsti.

AREA 3 - SITUAZIONI DI SVANTAGGIO E/O DISAGIO

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE

Con questa definizione la normativa fa riferimento a tutte quelle situazioni, che possono avere carattere transitorio, in cui gli alunni si trovino a vivere e dover affrontare problematiche connesse allo svantaggio socio-economico, linguistico e culturale (difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse) o a forme di disagio comportamentale, relazionale, psicologico (fragilità emotiva e psicologica o con particolari problemi di salute, quali problemi alimentari) o derivanti da particolari condizioni fisico-biologiche (malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti,

gravi patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia prolungata oltre il periodo di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione, per l'aumentato rischio di infezioni).

Si tratta di situazioni molto eterogenee e che variano da caso a caso, connesse al vissuto personale, ai tratti soggettivi e al contesto familiare, sociale e culturale in cui l'alunno è inserito.

Vivere una situazione di svantaggio significa che l'alunno vive un'esperienza personale di fragilità emotiva e psicologica che condiziona le sue relazioni con l'ambiente, i contesti e le persone e che può determinare, in ambito scolastico, varie criticità che possono esplicitarsi in un basso rendimento scolastico rispetto alle reali capacità dell'alunno, scarsa autostima, assenteismo o partecipazione passiva alle attività scolastiche, abbandono scolastico e/o frequenza del tutto incostante.

Particolare è, inoltre, la situazione di alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche.

La scuola deve garantire il diritto all'istruzione e all'inclusione agli alunni non di madrelingua italiana mettendo in atto attività di supporto allo studio e percorsi linguistici di italiano, contribuendo al loro pieno inserimento nel contesto socio-culturale del territorio e al senso di appartenenza alla comunità scolastica, cittadina e nazionale.

Si tratta di favorire lo scambio promuovendo la ricchezza insita nell'appartenenza a diverse culture ed educando tutti gli alunni ad essere "cittadini del mondo".

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative"

Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali-chiarimenti"

DPR n. 394, art. 45, del 31 agosto 1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

Linee guida MIUR per l'integrazione degli alunni stranieri 2 febbraio 2014

C.M. n. 4233 del 19/02/2014 Trasmissione delle Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri D.lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità"

D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato"

DPR n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia"

Legge 28 Marzo 2003 n.53 Riforma Moratti

DL 59/2004 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n°53

CM24/2006 Linee guida per l'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri

MIUR 2007 La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione

OM 252/2016 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado

Nota MIUR Prot. n. 1586 del 11 marzo 2014 Indicazioni operative per la gestione degli interventi relativi alla scuola in ospedale e a domicilio.

C.M. n. 56 Prot. n. 591 del 4 luglio 2003 “La scuola in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare” Linee guida MIUR dicembre 2003 “Il servizio di Istruzione domiciliare - Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado”

Nota prot. n.2939 del 28 aprile 2015 “Servizio di scuola in ospedale e a domicilio”.

INDIVIDUAZIONE

Non tutti i casi di svantaggio o disagio possono avere una causa sanitaria e quindi essere certificati; in mancanza di diagnosi cliniche occorre fare riferimento a situazioni oggettive, ad esempio a segnalazioni dei servizi sociali o della famiglia, a relazioni di uno specialista o allo status di alunni stranieri.

In mancanza di dati oggettivi la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 stabilisce che è discrezione del team docente e Consiglio di classe stabilire se l'alunno versi in un caso di svantaggio o disagio, eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti; tale scelta va sempre verbalizzata e motivata.

Il team docente e il Consiglio di classe, in base all'osservazione pedagogica e alla raccolta di informazioni sugli aspetti cognitivi, comportamentali e relazionali degli alunni, ha l'opportunità di riconoscere quello o quegli studenti che, per determinate condizioni sociali o ambientali, necessitano di attenzioni educativo/didattiche specifiche.

Riconoscendo la situazione di svantaggio il team docente e il c.d.c, non solamente rileva i bisogni educativi della situazione, ma progetta le azioni educativo/didattiche mirate a supportarlo e a favorirne il processo di crescita. È necessario, quindi, comprendere perché lo studente è in difficoltà e quali possono essere le risorse e le potenzialità su cui innestare un percorso individualizzato e personalizzato, eventualmente formalizzato in un PDP la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.

Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche.

La procedura da seguire nel caso un docente individui in un alunno delle difficoltà o delle condizioni di rischio, non ancora segnalate o documentate, che rientrino nell'ambito delle situazioni di svantaggio e/o disagio, è la seguente:

1. Segnalare l'alunno;
2. Avviare una osservazione sistematica, da parte dell'intero Consiglio di Classe e team docente, delle prestazioni e atteggiamenti dell'alunno nei vari ambiti educativi;
3. Condividere con tutti i docenti i risultati acquisiti e delineare la situazione dello studente;
4. Valutare il caso come BES, considerando se: la situazione comporta un ostacolo all'apprendimento e alle relazioni sociali, genera ulteriori problematiche comportamentali, un intervento con misure e strumenti specifici può essere efficace;
5. Qualora i docenti concordano nel ritenere l'alunno con bisogni educativi speciali, informeranno la Referente per l'inclusione;
6. Il Coordinatore di classe contatta la famiglia per comunicare quanto riscontrato e la guida a comprendere il suo ruolo di corresponsabilità e a collaborare. Senza il parere positivo della famiglia i percorsi personalizzati non possono essere attivati.

In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi previsti dai Piani di studio.

Il P.D.P. ha una durata limitata nel tempo e va adottato solo per il periodo necessario a superare lo svantaggio dell'alunno.

In ogni caso, "il Consiglio di classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso" (C. M. n. 8 del 6 marzo 2013).

Documento	Chi lo redige	Quando
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (P.D.P.)	Il docente coordinatore di classe, dopo aver sentito i docenti curricolari, provvede all'elaborazione del PDP da condividere con il Consiglio di Classe (secondo i modelli previsti dall'Istituto). In seguito il PDP va sottoscritto dalla famiglia Il PDP raccoglie: - Gli obiettivi specifici di apprendimento - Le strategie e le attività educativo/didattiche - Le modalità di verifica e Valutazione - Il consenso della famiglia	Ogni qualvolta il CdC rileva una situazione di svantaggio tale da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione. La condizione di svantaggio può essere determinata da: - particolari condizioni sociali, familiari, ambientale - difficoltà di apprendimento - difficoltà linguistiche

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI

Svolgono le Prove nella modalità canonica gli alunni con:

- svantaggio socio-economico, culturale, linguistico;
- disagio comportamentale/relazionale.

Persone coinvolte nel Progetto di Inclusione degli alunni con DSA e altri BES	
Personale	Ruoli e compiti
Uffici scolastici regionali	<ul style="list-style-type: none"> ● Predisposizione di protocolli deontologici regionali per condividere le procedure e i comportamenti da assumere nei confronti degli alunni con DSA (dalle strategie per individuare precocemente i segnali di rischio alle modalità di accoglienza, alla predisposizione dei Piani didattici personalizzati, al contratto formativo con la famiglia); ● costituzione di gruppi di coordinamento costituiti dai referenti provinciali per l'implementazione delle linee di indirizzo emanate a livello regionale; ● Stipula di accordi (convenzioni, protocolli, intese) con le associazioni maggiormente rappresentative; ● organizzazione di attività di formazione diversificate, in base alle specifiche situazioni di contesto e adeguate alle esperienze, competenze, pratiche pregresse presenti in ogni realtà, in modo da far coincidere la risposta formativa all'effettiva domanda di supporto e conoscenza; ● potenziamento dei Centri Territoriali di Supporto per tecnologie e disabilità soprattutto incrementando le risorse (sussidi e strumenti tecnologici specifici per i DSA) e pubblicizzando ulteriormente la loro funzione di punti dimostrativi.
Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> ● Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà

	<p>territoriali;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con organi collegiali e famiglie, e precisamente: ● attiva interventi preventivi; ● trasmette alla famiglia apposita comunicazione; ● riceve la diagnosi di DSA consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il gruppo docente; ● promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse; ● promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti); ● definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti con DSA e altri BES e ne coordina l'elaborazione e le modalità di revisione, anche -se necessario – facendo riferimento ai già richiamati modelli esemplificativi pubblicati sul sito del MIUR (www.istruzione.it/web/istruzione/dsa); ● gestisce le risorse umane e strumentali; ● promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti con DSA e altri BES, favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento dell'impegno dei docenti; ● attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche. <p>Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il Dirigente Scolastico potrà avvalersi della collaborazione di un docente (Funzione Strumentale) con compiti di informazione, consulenza e coordinamento.</p>
<p>La funzione strumentale</p>	<p>La Funzione Strumentale è, in sintesi, riferibili all'ambito della sensibilizzazione ed approfondimento delle tematiche, nonché del supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell'applicazione didattica delle proposte.</p> <p>Il referente che avrà acquisito una formazione adeguata e specifica sulle tematiche, a seguito di corsi formalizzati o in base a percorsi di formazione personali e/o alla propria pratica esperienziale/didattica, diventa punto di riferimento all'interno della scuola ed, in particolare, assume, nei confronti del Collegio dei docenti, le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; ● fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; ● collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA e altri BES; ● offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; ● cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto; ● diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; ● fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;

	<ul style="list-style-type: none"> ● fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA e altri BES; ● funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari, agenzie formative accreditate nel territorio; <p>Il Referente d'Istituto avrà in ogni caso cura di promuovere lo sviluppo delle competenze dei colleghi docenti, ponendo altresì attenzione a che non si determini alcun meccanismo di "delega" né alcuna forma di deresponsabilizzazione, ma operando per sostenere la "presa in carico" dell'alunno e dello studente con DSA da parte degli insegnanti di classe.</p>
I docenti	<p>La eventuale presenza all'interno dell'Istituto scolastico di un docente esperto, con compiti di referente/ Funzione Strumentale, non deve sollevare il Collegio dei docenti ed i Consigli di classe interessati dall'impegno educativo di condividere le scelte.</p> <p>Risulta, infatti, indispensabile che sia l'intera comunità educante a possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con DSA.</p> <p>In particolare, ogni docente, per sé e collegialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione; ● mette in atto strategie di recupero; ● segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere; ● prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti; ● procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti ● attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo; ● adotta misure dispensative; ● attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti; <p>realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, in particolare quelli con DSA, e per non disperdere il lavoro svolto.</p>
La famiglia	<p>La famiglia che si avvede per prima delle difficoltà del proprio figlio o della propria figlia, ne informa la scuola, sollecitandola ad un periodo di osservazione. Essa è altrimenti, in ogni caso, informata dalla scuola delle persistenti difficoltà del proprio figlio o figlia.</p> <p>La famiglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● provvede, di propria iniziativa o su suggerimento degli insegnanti a far valutare l'alunno o lo studente secondo le modalità previste dall'Art. 3 della Legge 170/2010; ● le richieste di valutazione dei casi di sospetto DSA devono essere richieste secondo le seguenti indicazioni: ● consegna alla scuola la diagnosi di cui all'art. 3 della Legge 170/2010; ● condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici

	<p>individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente,</p> <p>tenuto conto delle risorse disponibili;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico; ● verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati; ● verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti; ● incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti; ● considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.
--	---

PROGETTUALITÀ

L'Istituto prevede la partecipazione degli alunni bes in tutte le attività progettuali sia in orario curriculare sia extracurricolare. Tutti gli alunni dell'istituto possono partecipare alle diverse progettualità in base alle loro attitudini e inclinazioni.

Inoltre nelle classi vengono attivati progetti specifici che coinvolgano tutti ma che abbiano particolari finalità